



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2421/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 2800/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Accursio Gallo - Componente (Relatore)

Lorenzo Soderò - Componente

Gino Scaccia - Componente

Federico Salinari - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Antonino Piro - Componente

Roberto Leoni - Componente

Marina Vajana - Componente

Loredana Germanò - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Paola Balducci - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Enrico Vitali - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 15 maggio 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 2800/TFNSVE/2025-2026, 2800 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. DUCATO SPOLETO (932324) contro la società A.S.D. SPOLETO (954805) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica relativo ai calciatori COLALELLI RICCARDO (5878567), DELFINO ALFONSO (6941950), GIUSTINI LEONARDO (5527409), MINNOZZI MICHELE (3085693), NARDI FEDERICO (4278520) PACI MANUELE (4278565), PAZZOGNA MATTIA (5323119), PERROTTA FRANCESCO ANTON (2222506)

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori COLALELLI RICCARDO (5878567), DELFINO ALFONSO (6941950), GIUSTINI LEONARDO (5527409), MINNOZZI MICHELE (3085693), NARDI FEDERICO (4278520), PACI MANUELE (4278565), PAZZOGNA MATTIA (5323119) e PERROTTA FRANCESCO ANTON (2222506).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 2.038,00 (duemilatrentotto/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

La società resistente si è costituita in giudizio con memoria depositata il 24 marzo 2026, contestando il ricorso.

All'udienza del 15 maggio 2026, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- ritenuto che l'eccezione di legittimazione attiva sollevata da parte resistente è infondata;
- ritenuto altresì che richiesta di compensazione tra i pagamenti effettuati dalla resistente alla ricorrente a mezzo i bonifici prodotti non può essere accolta, non avendo la resistente provato di vantare crediti nei confronti della ricorrente;
- accertata pertanto la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società ASD SPOLETO (954805) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per ai calciatori COLALELLI RICCARDO (5878567), DELFINO ALFONSO (6941950), GIUSTINI LEONARDO (5527409), MINNOZZI MICHELE (3085693), NARDI FEDERICO (4278520), PACI MANUELE (4278565), PAZZONA MATTIA (532319) e PERROTTA FRANCESCO ANTON (2222506), nella misura di euro 2.038,00 (duemilatrentotto/00), in favore della società ASD DUCATO SPOLETO (932324).

L'ESTENSORE

Accursio Gallo

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai